

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2424 del 5 settembre 2017

Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI ANTONIO DI GABRIELLI ARDUINO, GABRIELE E PAOLO S.S. ed acquisita con protocollo CR-15169-2017 del 28/04/2017

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge; Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016, 48/2016 e 15/2017;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;

- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
- il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012";
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale "si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015";
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi

dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta motivata, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "Richiesta stato pratiche (acceso agli atti)";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data 28/04/2017 è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo CR-15169-2017 presentata da SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI ANTONIO DI GABRIELLI ARDUINO, GABRIELE E PAOLO S.S, con sede legale in Medolla (MO), via Campana n. 20, C.F. e P.IVA 02764850364;
- che Invitalia Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
 - che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

- visti e valutati tutti gli elementi del fascicolo istruttorio;
- Rilevato che:
 - la documentazione presentata risulta essere identica a quella presentata unitamente alla domanda iniziale avente CR 32356-2015, tranne che per la perizia giurata ridimensionata solo sugli immobili non ammessi a contributo in precedenza senza aggiornamento alcuno;
 - Le informazioni sullo stato di fatto e quelle sullo stato di progetto risultano coincidenti con quelle già oggetto di istruttoria con la domanda precedente sopra citata;
- effettuato il sopralluogo nei siti aziendali descritti in sede di istruttoria della domanda sopracitata;

SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 1 con le seguenti motivazioni:

mancata dimostrazione del razionale utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma in rapporto alla realtà aziendale dell'impresa richiedente, requisito cardine per beneficiare della concessione dei contributi. Sorgono difficoltà nell'identificazione dell'immobile come ricovero di attrezzatura idraulica per abbeveraggio, piccoli attrezzi

agricoli, sementi e ricambi per impianti elettrici. Dalla documentazione fornita si evince la presenza diffusa di materiale in disuso, non compatibile con la razionale attività produttiva agricola. Inoltre il layout fornito appare discordante con la documentazione fotografica. Si evidenzia infine che l'immobile risulta, per dimensioni delle aperture e per dislocazione degli spazi, non idoneo per una razionale attività produttiva. Alla luce delle informazioni fornite, si ritiene che la disponibile documentazione non sia sufficiente alla valorizzazione dell'immobile ai fini del contributo.

Pertanto non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, determinante sovra compensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

Il progetto, seppur di miglioramento, è stato valutato incongruo rispetto all'attività esercitata dall'azienda agricola. Il layout produttivo post intervento, nonché la conformazione dell'edificio (numero di aperture, caratterizzazione dei prospetti, dimensionamento degli ambienti più coerente con l'uso abitativo che con l'uso produttivo) non consentono di riconoscerne una razionale funzionalità coerente e necessaria alla ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola.

Nel progetto di intervento, la dimensione degli ingressi, la suddivisione degli spazi interni e la disposizione su due livelli rendono anacronistico ed irrazionale l'utilizzo a fini produttivi dell'intero immobile.

In definitiva, il progetto mal si coniuga con le esigenze dell'agricoltura moderna.

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 2 con le seguenti motivazioni:

mancata dimostrazione del razionale utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma in rapporto alla realtà aziendale dell'impresa richiedente, requisito cardine per beneficiare della concessione dei contributi. Dalla documentazione fornita si evince la presenza diffusa di materiale in disuso, non compatibile con la razionale attività produttiva agricola. Si evidenzia infine che l'immobile risulta, per dimensioni delle aperture e per dislocazione degli spazi, non idoneo per una razionale attività produttiva, ancorché in sede di sopralluogo se ne sia accertato un uso emergenziale e non certo inseribile in una normale razionale attività di produzione. Alla luce delle informazioni fornite, si ritiene che la disponibile documentazione non sia sufficiente alla valorizzazione dell'immobile ai fini del contributo.

Pertanto non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, determinante sovra compensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

Il progetto, seppur di miglioramento, è stato valutato incongruo rispetto all'attività esercitata dall'azienda agricola. Il layout produttivo post intervento, nonché la conformazione dell'edificio (caratterizzazione dei prospetti, dimensionamento degli ambienti, destinazioni d'uso interne) non consentono di riconoscerne una razionale funzionalità.

Nel progetto di intervento, la dimensione degli ingressi, la suddivisione degli spazi interni e la disposizione su due livelli rendono anacronistico ed irrazionale l'utilizzo a fini produttivi dell'intero immobile.

In definitiva, il progetto mal si coniuga con le esigenze dell'agricoltura moderna.

IL RICHIEDENTE SUGLI INTERVENTI NON AMMESSI A CONTRIBUTO NON PUÒ RIPRESENTARE DOMANDA CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ORD. 57/2012 ART. 13 BIS

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;

- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio:
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di rigettare la richiesta di contributo sugli immobili, riportati in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI ANTONIO DI GABRIELLI ARDUINO, GABRIELE E PAOLO S.S, C.F. e P.IVA 02764850364;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell'esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna Stefano Bonaccini (firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-15169-2017 SOCIETA' AGRICOLA GABRIELLI ANTONIO DI GABRIELLI ARDUINO, GABRIELE E PAOLO S.S.

Riepilogo degli	interventi r	ichiesti (riferimer	ıti ex-	ante):	
						-

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) ante - post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA
n° 1	Medolla (MO)	26	88 sub 4	TAB. B – lettera C) livello operativo "E1"	Ante: 167,19 Post: 165,63	€ 0,00	€ 100.629,00
n° 2	Medolla (MO)	26	88 sub 3	TAB. B – lettera C) livello operativo "E1"	Ante: 68,93 Post: 60,88	€ 0,00	€ 44.171,00
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA						€ 144.800,00	
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO AL LORDO DI IVA AL 22%						€ 176.656,00	

Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) ante - post	Destinazione d'uso	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n° 1	Ante: 0,00	Deposito (ex abitazione)	TAB. B – lettera B)			€ 0,00
	Post: 0,00	Miglioramento sismico	livello operativo "B- C"	//	//	€ 0,00
n° 2	Ante: 0,00	Deposito (ex basso comodo)	TAB. B – lettera B) livello operativo "B-	//	//	€ 0,00
	Post: 0,00	Miglioramento sismico	C"			€ 0,00
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO È PARI A						
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL NETTO DI IVA						
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO AL LORDO DI IVA AL 22%						

PROPOSTA DI DELIBERA:

- visti e valutati tutti gli elementi del fascicolo istruttorio;
- rilevato che:
 - la documentazione presentata risulta essere identica a quella presentata unitamente alla domanda iniziale avente CR 32356-2015, tranne che per la perizia giurata ridimensionata solo sugli immobili non ammessi a contributo in precedenza senza aggiornamento alcuno;
 - le informazioni sullo stato di fatto e quelle sullo stato di progetto risultano coincidenti con quelle già oggetto di istruttoria con la domanda precedente sopra citata;
- effettuato il sopralluogo nei siti aziendali descritti;
- viste le osservazioni presentate dal richiedente in sede di controdeduzione che si riportano di seguito:
- A) la riammissione a contributo dell'immobile n. 1 (ex abitazione uso deposito);
- B) la riammissione a contributo dell'immobile n. 2 (bassocomodo);

e non recepite in quanto:

- A) la documentazione presentata in fase di controdeduzioni al preavviso di rigetto era già presente agli atti, era già stata esaminata in esito istruttorio e quindi già valutata dal Nucleo di Valutazione.
 - Quanto presentato non fornisce ulteriori elementi istruttori rispetto a quelli già valutati e approvati e non supera le criticità già espresse nel fascicolo istruttorio;
- B) la documentazione presentata in fase di controdeduzioni al preavviso di rigetto era già presente agli atti, era

già stata esaminata in esito istruttorio e quindi già valutata dal Nucleo di Valutazione.

Quanto presentato non fornisce ulteriori elementi istruttori rispetto a quelli già valutati e approvati e non supera le criticità già espresse nel fascicolo istruttorio.

SI PROPONE:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 1 con le seguenti motivazioni:

mancata dimostrazione del razionale utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma in rapporto alla realtà aziendale dell'impresa richiedente, requisito cardine per beneficiare della concessione dei contributi. Sorgono difficoltà nell'identificazione dell'immobile come ricovero di attrezzatura idraulica per abbeveraggio, piccoli attrezzi agricoli, sementi e ricambi per impianti elettrici. Dalla documentazione fornita si evince la presenza diffusa di materiale in disuso, non compatibile con la razionale attività produttiva agricola. Inoltre il layout fornito appare discordante con la documentazione fotografica. Si evidenzia infine che l'immobile risulta, per dimensioni delle aperture e per dislocazione degli spazi, non idoneo per una razionale attività produttiva. Alla luce delle informazioni fornite, si ritiene che la disponibile documentazione non sia sufficiente alla valorizzazione dell'immobile ai fini del contributo.

Pertanto non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, determinante sovra compensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

Il progetto, seppur di miglioramento, è stato valutato incongruo rispetto all'attività esercitata dall'azienda agricola. Il layout produttivo post intervento, nonché la conformazione dell'edificio (numero di aperture, caratterizzazione dei prospetti, dimensionamento degli ambienti più coerente con l'uso abitativo che con l'uso produttivo) non consentono di riconoscerne una razionale funzionalità coerente e necessaria alla ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola.

Nel progetto di intervento, la dimensione degli ingressi, la suddivisione degli spazi interni e la disposizione su due livelli rendono anacronistico ed irrazionale l'utilizzo a fini produttivi dell'intero immobile.

In definitiva, il progetto mal si coniuga con le esigenze dell'agricoltura moderna.

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n. 2 con le seguenti motivazioni:

mancata dimostrazione del razionale utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma in rapporto alla realtà aziendale dell'impresa richiedente, requisito cardine per beneficiare della concessione dei contributi. Dalla documentazione fornita si evince la presenza diffusa di materiale in disuso, non compatibile con la razionale attività produttiva agricola. Si evidenzia infine che l'immobile risulta, per dimensioni delle aperture e per dislocazione degli spazi, non idoneo per una razionale attività produttiva, ancorché in sede di sopralluogo se ne sia accertato un uso emergenziale e non certo inseribile in una normale razionale attività di produzione. Alla luce delle informazioni fornite, si ritiene che la disponibile documentazione non sia sufficiente alla valorizzazione dell'immobile ai fini del contributo.

Pertanto non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, determinante sovra compensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

Il progetto, seppur di miglioramento, è stato valutato incongruo rispetto all'attività esercitata dall'azienda agricola. Il layout produttivo post intervento, nonché la conformazione dell'edificio (caratterizzazione dei prospetti, dimensionamento degli ambienti, destinazioni d'uso interne) non consentono di riconoscerne una razionale funzionalità.

Nel progetto di intervento, la dimensione degli ingressi, la suddivisione degli spazi interni e la disposizione su due livelli rendono anacronistico ed irrazionale l'utilizzo a fini produttivi dell'intero immobile.

In definitiva, il progetto mal si coniuga con le esigenze dell'agricoltura moderna.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.